

Roma, 3 ottobre 2008



**Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali**

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti
del Lavoro
Via Cristoforo Colombo, 456
00145 Roma*

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/I/0013425

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – art. 2, comma 1, D.L. n. 726/1984 – voci che costituiscono la retribuzione lorda prevista da contratto collettivo di categoria sulle quali calcolare il contributo dovuto a favore dei datori di lavoro che attivano il contratto di solidarietà espansivo.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello in merito alla interpretazione dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 726/1984, convertito con modificazioni dalla L. n. 863/1984 recante “*Misure urgenti a sostegno e incremento dei livelli occupazionali*”, con riguardo alle specifiche voci che costituiscono la retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo di categoria sulle quali calcolare il contributo, posto a carico dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, dovuto a favore dei datori di lavoro che attivano il contratto di solidarietà espansivo.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e della Direzione generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente va osservato che il contratto di solidarietà espansivo è un accordo aziendale stipulato dal datore di lavoro e sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che prevede una riduzione stabile dell'orario di lavoro e della retribuzione dei dipendenti in forza e, contestualmente, l'effettuazione di nuove assunzioni al fine di incrementare l'organico.

Detto accordo deve essere depositato presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, che provvede alla verifica della corrispondenza tra riduzione di orario concordata e assunzioni effettuate.

La sottoscrizione dell'accordo comporta il riconoscimento in favore del datore di lavoro di un contributo a carico dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria pari, per ogni mensilità corrisposta ai nuovi assunti, alle seguenti percentuali:

- 15% per i primi dodici mesi;
- 10% dal tredicesimo al ventiquattresimo mese;
- 5% dal venticinquesimo al trentaseiesimo mese.

Dette agevolazioni, riconosciute in via alternativa, sono concesse a condizione che nei 12 mesi antecedenti alle nuove assunzioni il datore di lavoro non abbia proceduto a riduzioni di personale o a sospensioni dal lavoro per CIGS.

La percentuale del contributo come sopra individuato è commisurata alla retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento del neo assunto.

Ciò premesso, il nodo problematico da sciogliere attiene all'individuazione della "retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo" atteso che, in astratto, in detta nozione può alternativamente farsi rientrare sia la retribuzione percepita dal lavoratore comprensiva di eventuali elementi aggiuntivi quali, a titolo esemplificativo, i *superminimi* individuali o collettivi, gli scatti di anzianità ecc., sia quella tabellare prevista dal CCNL.

Al riguardo, va innanzitutto precisato che nel nostro ordinamento non esiste un principio generale di onnicomprensività della retribuzione tale da consentire il computo automatico di alcuni elementi retributivi nella determinazione di altri istituti.

La Suprema Corte (sez. civ., n. 14484/1999; sez. civ., n. 5942/1991; sez. un., n. 1608/1989) ha, in proposito, sottolineato che detto principio risulta applicabile solo in limitati casi e in particolare, allorché sia necessario assumere la retribuzione come base di calcolo, è possibile includere un determinato istituto solo in presenza di una esplicita previsione di legge o, in via subordinata, di un contratto collettivo che lo preveda espressamente.

In risposta al quesito proposto si ritiene che, stante il carattere della stabilità che le connota, la **paga base o minimo contrattuale** (ossia l'ammontare della retribuzione determinata dal contratto collettivo a seconda della categoria e qualifica attribuite al lavoratore) e **l'indennità di contingenza** (ossia l'importo che ha la funzione di adeguare la retribuzione agli aumenti del costo della vita, inglobato da molti contratti nella paga base) siano sicuramente computabili ai fini del calcolo *de quo*.

Considerazioni specifiche vanno poi svolte con riferimento ad ulteriori elementi della retribuzione che possono essere presi in considerazione per individuare la base retributiva su cui calcolare il contributo.

Viene in rilievo in tal senso, innanzitutto, il c.d. *terzo elemento distinto dalla retribuzione* (E.D.R.) che è stato introdotto dal Protocollo di Intesa del 31 luglio 1992 allo scopo di compensare il mancato adeguamento dei salari in seguito all’abolizione del meccanismo della “scala mobile.”

Occorre, inoltre, prendere in esame gli scatti di anzianità che rappresentano gli importi corrisposti in conseguenza dell’anzianità di servizio maturata dal lavoratore presso una medesima azienda (secondo importi e numero massimo di scatti previsti dai singoli CCNL).

Ulteriori elementi, derivanti dalla contrattazione collettiva, come la 13° e la 14° mensilità, l’indennità di cassa o l’indennità sostitutiva della mensa, concorrono anch’essi a costituire la retribuzione lorda del dipendente.

Considerata la *ratio* del contratto di solidarietà espansivo e ritenuto che il “*terzo elemento distinto dalla retribuzione*” (E.D.R.), nonché gli scatti di anzianità e la 13° o la 14° mensilità rappresentano emolumenti corrisposti al lavoratore con cadenza periodica in conseguenza dello svolgimento del rapporto di lavoro e risultano, pertanto, caratterizzati dalla **stabilità** dell’erogazione – al pari della paga base e dell’indennità di contingenza – si ritiene che dette voci retributive facciano parte della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo di categoria per il calcolo del contributo a favore del datore di lavoro che applica il contratto di solidarietà espansivo.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)